



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1-2 dicembre 2016

Carlo Sanna – Regione Sardegna

Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge  
regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)

**Gli strumenti di qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale  
Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

Con questa breve relazione si illustreranno i contenuti di una recente legge regionale della Sardegna, la legge 20 ottobre 2016, n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 27 ottobre ed entrata in vigore l’11 di novembre.

Si nota che l’iter legislativo è iniziato con la presentazione di un disegno di legge da parte della Giunta regionale, avvenuta il 24 giugno 2015.

La legge in esame prevede, oltre una parte generale che contiene l’ambito degli strumenti di qualità della regolazione di interesse per l’odierno esame, anche delle norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia in generale sia con riferimento a procedimenti specifici, nonché l’istituzione dello Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE), che unisce i due sportelli unico in un uno solo.

Dopo questa premessa è possibile analizzare gli strumenti di qualità della regolazione disciplinata dalla legge regionale 24/2016. Si rileva che tali norme sono state modificate dal Consiglio regionale rispetto all’originario disegno di legge, secondo l’impostazione che tali istituti trovano applicazione solo alla Giunta regionale, in quanto per il Consiglio la fonte preferibile è quella del regolamento interno.

Gli strumenti di qualità della regolazione introdotti sono i seguenti:

- 1) Legge regionale annuale di semplificazione (art. 2);
- 2) Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi (art. 4);
- 3) Chiarezza dei testi normativi e applicazione delle regole di tecniche legislative (art. 5);
- 4) Testi unici (art. 7);
- 5) Analisi tecnico-normativa (ATN) (art. 8);
- 6) Analisi di impatto della regolazione (AIR) (art. 9);
- 7) Banca dati legislativa (art. 11);
- 8) Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari (art. 12).

In sede di esame consiliare scompaiono le norme sulla programmazione normativa della Giunta regionale e sulla partecipazione al processo decisionale.

### **1) Legge regionale annuale di semplificazione (art. 2)**

La legge regionale 24/2016 si auto qualifica come legge di semplificazione e contestualmente prevede che ogni anno venga presentato un disegno di legge di semplificazione da parte della Giunta regionale. Il compito di presentare il disegno di legge in Giunta spetta all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

### **2) Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi (art. 4)**

Un secondo strumento è quello di un disegno di legge, anch’esso annuale, di riduzione del numero delle leggi. La stessa legge 24/2016 opera una prima abrogazione di leggi regionali relative al primo trentennio della legislazione regionale sarda (1949-1969). È facile immaginare che questo disegno di legge confluisca in quello di semplificazione, come in effetti è già avvenuto con la legge regionale 24/2016. Sotto il profilo procedimentale sono previste forme di consultazione e cooperazione della Giunta

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

regionale con la commissione consiliare competente, e la successiva presentazione del disegno di legge. Si tratta di una norma di sicuro rilievo, in quanto consente un confronto diretto tra Giunta e Consiglio già nella fase di elaborazione del disegno di legge, permettendo al Consiglio di incidere efficacemente sul contenuto dello stesso.

### **3) Chiarezza dei testi normativi e applicazione delle regole di tecniche legislative (art. 5)**

Nessuna novità rappresenta la previsione che la Giunta regionale debba rispettare, per i propri atti normativi, i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e le regole di tecnica legislativa. In realtà tali regole erano già vincolanti, peraltro in base ad una deliberazione della Giunta regionale, la norma cristallizza la previsione ma soprattutto la rafforza stabilendo che il Servizio affari legislativi (struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa della Giunta regionale) assicura tale rispetto, ponendosi la necessità di fissare degli strumenti procedurali per dare effettiva attuazione a tali regole.

Si nota che la previsione normativa fa riferimento esplicito solo alla Giunta regionale e non anche al Consiglio regionale, ma ciò si spiega in relazione alla ricordata impostazione adottata dal Consiglio regionale, per cui dovrà essere il regolamento interno a stabilire tale disciplina per i progetti di legge di iniziativa consiliare.

### **4) Testi unici (art. 7)**

Di rilievo è la previsione di una legiferazione per testi unici, che possono avere carattere sia compilativo che innovativo. È prevista anche una clausola di divieto di abrogazione, deroga, sospensione o modifica dei testi unici, se non mediante integrazione o modifica degli stessi. Sotto il profilo procedimentale sono previste forme di consultazione e cooperazione della Giunta regionale con la commissione consiliare competente, e la successiva presentazione di disegni di legge contenenti testi unici. Come per la riduzione delle leggi, anche questa norma è di un certo pregio, vista la complessità nell'elaborazione di un testo unico. Solo una collaborazione iniziale, infatti, consente al Consiglio di incidere sui contenuti del testo unico, senza la necessità di ripetere una lunga e defatigante istruttoria.

### **5) Analisi tecnico-normativa (ATN) (art. 8)**

La legge regionale 24/2016 introduce anche l'analisi tecnico normativa (ATN), riallineando la Sardegna a tutte le altre regioni, in quanto, fino ad adesso, veniva emesso un parere sui disegni di legge da parte del Servizio affari legislativi. La norma indica nel dettaglio tutti gli elementi che andranno esaminati nella relazione di ATN, che sono i seguenti:

- a) l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente;
- b) il rispetto delle competenze legislative statali;
- c) la conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale, anche alla luce della giurisprudenza nazionale;
- d) la conformità alla normativa dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea;
- e) eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

- f) eventuali progetti di modifica della stessa materia in corso di esame presso il Consiglio regionale;
- g) la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi;
- h) le tecniche di modifica e abrogazione delle disposizioni vigenti, anche inerenti le regole di tecnica legislativa.

La norma categoricamente stabilisce che tutti i disegni di legge della Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dall'ATN, che è anche prevista per le proposte di deliberazione riguardanti procedimenti amministrativi.

Anche in questo caso l'ATN non trova applicazione per i progetti di legge presentati dai consiglieri regionali e sarà compito del regolamento interno del Consiglio disciplinare tale materia.

## **6) Analisi di impatto della regolazione (AIR) (art. 9)**

La legge regionale 24/2016 introduce anche l'Analisi di impatto della regolazione (AIR), strumento anch'esso valevole per la sola Giunta regionale, che individuerà le tipologie di proposto di propria competenza da sottoporre all'AIR. Con l'AIR, si afferma, verrà effettuata una preventiva analisi socio-economica sui cittadini, sulle imprese e sul funzionamento del sistema delle amministrazioni pubbliche della Sardegna.

## **7) Banca dati legislativa (art. 11);**

È prevista anche l'attivazione di una banca dati delle leggi regionali aggiornate ed in multivigenza. La norma entra nel dettaglio dei caratteri della banca dati prevedendo:

- a) la pubblicazione dei testi delle leggi regionali aggiornate ed in multivigenza;
- b) la previsione di una classificazione per aree tematiche;
- c) un motore di ricerca integrato in quello del sito web istituzionale.

## **8) Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari (art. 12)**

Infine si prevede l'obbligo di allegare la relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari a tutti i disegni di legge della Giunta regionale. Come noto tale relazione contiene i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione di spese ed entrate, consentendo una maggiore consapevolezza degli impatti finanziari e il controllo democratico in sede di esame consiliare. Per i progetti di legge si prevede che le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale la redazione della relazione per tutte le proposte al loro esame, e anche, parrebbe, per le proposte non provenienti dalla Giunta regionale. Si nota che nei casi dei progetti di legge, la relazione tecnica non parrebbe dunque un obbligo.

Sotto il profilo organizzativo, l'art. 3, comma 2, della legge regionale 24/2016 prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta gli atti per dare completa attuazione alle norme appena esaminate.

Non è invece prevista una clausola valutativa.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

**Allegato: Legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) – estratto**

Legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Parte I

Parte generale

Titolo I

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

- a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;
- b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;
- c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;
- d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- e) stabilisce le misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

## Art. 2

### Legge regionale annuale di semplificazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, presenta annualmente, entro il mese di settembre, un disegno di legge di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1.

## Titolo II

### Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

#### Capo I

##### Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

## Art. 3

### Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione per gli atti di propria competenza, si avvale dei seguenti strumenti e metodi:

- a) disegno di legge regionale per la riduzione del numero di leggi;
- b) chiarezza della formulazione dei testi normativi e rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- c) testi unici;
- d) analisi tecnico-normativa (ATN);
- e) analisi di impatto della regolazione (AIR).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

## Art. 4

### Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi

1. La Giunta regionale procede annualmente alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi dell'Unione europea;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

- c) individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
- 2. La Giunta regionale prima della presentazione del disegno di legge regionale recante la riduzione del numero di leggi, attiva forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente.
- 3. Un allegato al disegno di legge di cui al comma 2 reca l'elenco delle disposizioni di legge regionale individuate ai sensi del comma 1 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.
- 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A.
- 5. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
- 6. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.

#### Art. 5

##### Chiarezza del testo e tecnica legislativa

- 1. La Giunta regionale impronta gli atti di propria competenza a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate a livello europeo e nazionale.
- 2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.

#### Art. 6

##### Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo

- 1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative.
- 2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica informativa, al proprio personale e a quello appartenente al sistema Regione.

#### Art. 7

##### Testi unici

1. I testi unici legislativi racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e abrogano espressamente le disposizioni vigenti la cui disciplina trova collocazione negli stessi, e le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.
4. La Giunta regionale, dopo avere attivato forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente, presenta appositi disegni di legge contenenti testi unici.

#### Art. 8

##### Analisi tecnico-normativa

1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta dalla Giunta regionale sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, e dà conto della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame e illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta e delle tecniche di modifica e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.
3. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.
4. L'ATN è, inoltre, obbligatoria per tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale riguardanti procedimenti amministrativi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

5. La relazione di ATN è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

#### Art. 9

##### Analisi di impatto della regolazione

1. L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti dalla Giunta regionale sulle attività dei cittadini e delle imprese, e sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna definito dall'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'AIR è effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, ivi compresa quella del mancato intervento.
3. La Giunta regionale individua le tipologie di proposte di atti giuridici di propria competenza da sottoporre all'AIR.
4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

#### Art. 10

##### Principio della priorità digitale (Digital first)

1. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di legge, le proposte di regolamento e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale prevedono modalità attuative innanzi tutto digitali.
2. Le proposte di atto normativo di cui al comma 1 sono corredate da una apposita relazione denominata "Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa" nella quale sono indicate le modalità digitali attuative ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese.
3. Solo in caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche.

#### Art. 11

##### Pubblicazione in formato aperto (open data)

1. La Regione e gli enti del sistema Regione attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei dati, degli atti e dei documenti ivi previsti e dei testi delle leggi regionali

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)</p>
---	--	--

vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute; la pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi sul sito web è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database comparativo costantemente aggiornato e strutturato per aree tematiche al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi.

2. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale della Regione e degli enti del sistema Regione è strutturato in maniera tale da consentire il facile reperimento degli atti, dei documenti e dei testi normativi aggiornati e indicizzati per aree tematiche secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale uniforma il sito istituzionale della Regione ai criteri del formato aperto (open data).

4. Nelle more della completa digitalizzazione degli atti e dei documenti della Regione, compreso il caso di eventuali indisponibilità di alcuni atti sul sito della Regione o degli enti del sistema Regione, anche in seguito alla completa digitalizzazione, gli interessati possono richiedere la pubblicazione in formato aperto sul sito internet della Regione o degli enti del sistema Regione, di atti o categorie di documenti non pubblicati a sensi del comma 1. La Regione e gli enti del sistema Regione pubblicano tali atti o categorie di documenti sui rispettivi siti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

#### Art. 12

##### Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), è sostituito dal seguente:

"3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, e sulle relative coperture, redatta conformemente all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede consiliare del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti. La relazione tecnica, predisposta dall'Assessorato regionale competente per materia, è verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio regionale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti ai loro

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1-2 dicembre 2016 Carlo Sanna – Regione Sardegna Gli strumenti sulla qualità della regolazione introdotti dalla legge regionale Sardegna 20 ottobre 2016, n. 24 (comunicazione)
---	---	---

esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalle medesime commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla richiesta. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina gli ulteriori casi in cui la Giunta regionale è tenuta alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.".

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 11 del 2006 è abrogata.